

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficiarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

CODICE ENTE

4	1	6	0	7	8	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2012
delibera n. 17 del 30.04.2013

Si ☒ No ☐

50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e II, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del D.Lgs. n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art.1, c.380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del D.Lgs. n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'art.1 c.380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art.159 del tuoe1;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art.204 del tuoe1 con le modifiche di cui di cui all'art.8, c.1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dal 1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoe1 con misure di alienazione e di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, c.443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n.228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
50010	Si ☐	No ☒
50020	Si ☐	No ☒
50030	Si ☐	No ☒
50040	Si ☒	No ☐
50050	Si ☒	No ☐
50060	Si ☐	No ☒
50070	Si ☐	No ☒
50080	Si ☒	No ☐
50090	Si ☐	No ☒
50100	Si ☐	No ☒

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia.

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce SI identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficiarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoe1.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

Si

☐

No

XX

codice 50110



CASTELLANETA

07.10.2013

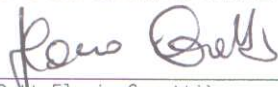
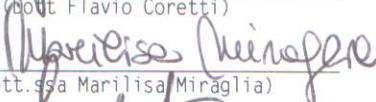
LUOGO

DATA

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

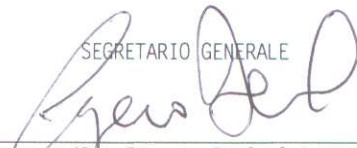

(Michele Galasso)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria


(Dott. Flavio Coretti)

(Dott.ssa Marilisa Miraglia)

(Dott. Pasquale Passarelli)

SEGRETARIO GENERALE


(Dr. Eugenio De Carlo)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti e per le Unioni e' richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni e' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreche' il regolamento di contabilita' non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.